REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1972

relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972 [2], ha fissato le norme generali per la concessione e il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi ; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto è necessario registrare i contratti di coltura e le dichiarazioni di coltura sufficientemente presto per poter effettuare i controlli necessari ;

considerando che un termine può essere necessario per lo stabilimento di sementi o al costitutore per trattare, condizionare e far certificare le sementi consegnate dall'agricoltore moltiplicatore ; che pertanto l'aiuto può essere concesso a quest'ultimo solo vari mesi dopo il raccolto, ma che è opportuno fissare una data limite ;

considerando che le domande di aiuto presentate dai moltiplicatori di sementi devono comportare le indicazioni minime necessarie per il controllo ;

considerando che è opportuno prevedere le misure necessarie qualora uno stabilimento di sementi o un costitutore di uno Stato membro moltiplichi sementi in un altro Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è disciplinata dalle seguenti modalità.

Articolo 2

Gli Stati membri possono fissare annualmente le date ultime per la registrazione dei contratti e dichiarazioni di moltiplicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1674/72.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso al moltiplicatore di sementi a sua richiesta da presentare dopo il raccolto e prima di una data fissata dallo Stato membro interessato per ciascuna specie o gruppo di varietà.

2. Lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Articolo 4

La domanda di aiuto da presentare deve contenere queste indicazioni minime :

— nome ed indirizzo del richiedente,

— quantità di sementi certificate prodotte per moltiplicazione espresse in quintali con un decimale,

— numero di registrazione del contratto o della dichiarazione di moltiplicazione.

La domanda è corredata dalla prova che i quantitativi di sementi in questione sono stati ufficialmente certificati.

Articolo 5

Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione, deve fornire al primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari relativi al controllo del diritto all'aiuto.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni e misure adottate in applicazione del regime di aiuti istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.